

**NAZIONI UNITE**  
**Consiglio economico e sociale**

COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA  
UFFICIO EUROPEO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SALUTE

INCONTRO INTERGOVERNATIVO SUL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE ALLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'USO DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI

**Protocollo su l'acqua e la salute**  
**alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e i laghi internazionali**

Adottato il 17 Giugno 1999 dalla  
Terza Conferenza Interministeriale sull'Ambiente e la Salute

Le basi di questo protocollo

Consapevoli che l'acqua è essenziale per sostenere la vita e che la disponibilità di acqua in quantità, e di qualità, sufficiente a rispondere agli elementari bisogni umani è un prerequisito sia per migliorare la salute che per uno sviluppo sostenibile,

Riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che scaturiscono da acque disponibili e pulite e da un ambiente idrico armonico e correttamente funzionale,

Coscienti che le acque superficiali e profonde sono risorse rinnovabili con una capacità limitata di recupero dall'impatto negativo delle attività umane, sia in termini quantitativi che qualitativi, e che ogni mancanza nel rispettare questi limiti può risultare in effetti dannosi, sia a breve che a lungo termine, sulla salute e il benessere di quelli che dipendono da quella risorse e dalla loro quantità, e che di conseguenza la gestione sostenibile del ciclo idrogeologico è essenziale sia per rispondere ai bisogni umani e per proteggere l'ambiente,

Coscienti pure della conseguenze per la salute pubblica delle carenze di acqua nella quantità e nella qualità sufficienti a rispondere ai bisogni umani fondamentali e dei gravi effetti di tali carenze, in particolare sulle persone deboli, svantaggiate e socialmente escluse.

Consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie legate all'acqua sono compiti urgenti e importanti che possono solo essere affrontati da una migliorata cooperazione a tutti i livelli e fra tutti i settori, sia all'interno dei Paesi che fra gli Stati,

Consapevoli pure che la sorveglianza sulla malattie legate all'acqua e la costituzione di sistemi di allarme precoce e di sistemi di risposta sono aspetti importanti della prevenzione, controllo e riduzione della malattie legate all'acqua,

Basandosi sulle conclusioni della Conferenza della Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992) in particolare la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e su Agenda 21, oltre che sul programma per l'ulteriore implementazione di Agenda 21 (New York, 1997) e la conseguente decisione della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile nella gestione sostenibile dell'acqua fresca (New York, 1998)

Traendo ispirazione dai provvedimenti significativi della Convenzione del 1992 sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali e sottolineando la necessità sia di incoraggiare un uso più diffuso di tali provvedimenti e di completare tale Convenzione con ulteriori misure per rafforzare la protezione della salute pubblica,

Prendendo nota della Convenzione del 1991 sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, la Convenzione del 1992 sugli Effetti Transfrontalieri degli Incidenti Industriali, la Convenzione del 1997 della Nazioni Unite sulla Legge per l'Uso non di Navigazione dei Corsi d'Acqua Internazionali e la Convenzione del 1998 sull' Accesso alle Informazioni, la Partecipazione Pubblica nelle Decisioni e l'Accesso alla Giustizia in Materia Ambientale,

Prendendo ancora nota dei principi, traguardi e raccomandazioni relative della Carta Europea su Ambiente e salute del 1989, la Dichiarazione di Helsinki su Ambiente e Salute del 1994 e le dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni Ministeriali del processo "Europa per l'Ambiente",

Riconoscendo le solide basi e la rilevanza di altre iniziative, strumenti e processi ambientali in Europa, oltre che la preparazione e l'implementazione di Piani di Azione Nazionali per l'Ambiente e Salute e dei Pianini Azione Nazionali per l'Ambiente,

Lodando gli sforzi già intrapresi dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa e dall'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Salute per rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione della malattie dovute all'acqua,

Incoraggiati dai molti esempi di risultati positivi degli Stati Membri della Commissione Economica della Nazioni Unite per l'Europa e dagli Stati Membri del Comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Salute nell'abbattere la polluzione mantenere e recuperare ambienti idrici capaci di sostenere la salute e il benessere dell'uomo,

Noi concordiamo quanto segue:

## Articolo 1

### OBIETTIVI

Gli obiettivi di questo protocollo sono la promozione ad ogni livello appropriato, nel contesto nazionale, transfrontaliero o internazionale, della protezione della salute e benessere umano, sia individuale che collettivo, in un quadro di sviluppo sostenibile, attraverso una migliore gestione delle acque, compresa la protezione dell'ecosistema idrico, e attraverso la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie correlate all'acqua.

## Articolo 2

### DEFINIZIONE

Ai fini di questo Protocollo

1. "Malattie correlate all'acqua" significa ogni significativo effetto dannoso per la salute umana, quali morte, disabilità, malattia o infermità causata direttamente o indirettamente dalla condizione o da cambiamenti nella quantità o qualità di qualsiasi acqua;
2. "Acqua potabile" significa acqua che viene usata o che si intende sia disponibile per l'uso degli uomini per il bere, il cucinare, per preparare cibo e per l'igiene personale o usi consimili;
3. "Acque profonde" significa ogni acqua che è al di sotto della superficie del suolo nella zona di saturazione e in diretto contatto col suolo o il sottosuolo;
4. "Acque chiuse" significa raccolte idriche artificialmente create separate dalle acque dolci o dalle acque costiere, sia all'interno che all'esterno di costruzioni;
5. "Acque transfrontaliere" significa ogni acqua superficiale o del terreno che segna, attraversa o è localizzata sui confini fra due o più Stati; quando le acque transfrontaliere scorrono direttamente al mare, queste acque transfrontaliere terminano a una linea diretta attraverso le loro rispettive foci fra punti sulla linea dell'acqua bassa dei loro banchi;
6. "Effetti transfrontalieri di malattie correlate all'acqua" significa ogni significativo effetto nocivo sulla salute umana, quale morte, disabilità, malattia o infermità, in un'area sotto la giurisdizione di uno dei Paesi, causata direttamente o indirettamente dalla condizione o cambiamento della qualità o quantità delle acque in un'area sotto la

- giurisdizione di un altro Paese, sia che questi effetti abbiano un impatto transfrontaliero;
7. "Impatto transfrontaliero" significa ogni effetto nocivo significativo sull'ambiente risultante da un cambiamento nelle condizioni delle acque transfrontaliere causato da una attività umana, l'origine fisica della quale è situata completamente o in parte nell'area sotto la giurisdizione di uno dei Contraenti della convenzione, in un'area sotto la giurisdizione di un altro Contraente della Convenzione. Tali effetti sull'ambiente comprendono sulla salute e la sicurezza umana, sulla flora, fauna, terreno, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche o l'interazione fra tali fattori; essi comprendono anche effetti sull'eredità culturale e le condizioni socio-economiche che risultano dalle alterazioni di tali fattori;
  8. "Sanificazione" significa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o ri-impiego di escreti umani o di acque di scolo domestiche, sia attraverso sistemi di raccolta o con installazioni che servono una singola abitazione o impresa;
  9. "Sistema di raccolta" significa:
    - (a) Un sistema per la fornitura di acqua potabile a un certo numero di abitazioni o imprese; e/o
    - (b) Un sistema per la fornitura di sanificazione che serve un certo numero di abitazioni o imprese e, quando del caso, provvede anche alla raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento o ri-impiego di acque di scarto industriali, sia gestito da un organismo del settore pubblico, una impresa del settore privato o la collaborazione fra i due settori;
  10. "Piano di gestione delle acque" significa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'uso dell'acqua entro un'area territoriale o il drenaggio delle acque superficiali, compresa la protezione dell'ecosistema associato;
  11. "Il pubblico" significa una o più persone naturali o giuridiche, e secondo la legislazione o l'usanze nazionali, le loro associazioni, organizzazioni e gruppi;
  12. "Autorità pubblica" significa:
    - (a) Governo a livello nazionale, regionale o altro;
    - (b) Persone naturali o giuridiche che svolgono funzioni amministrative pubbliche sotto le leggi nazionali, compresi compiti, attività e servizi specifici in relazione all'ambiente, la sanità pubblica, la sanificazione, la gestione o la fornitura dell'acqua;
    - (c) Qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ha responsabilità o funzioni pubbliche o che eroga servizi pubblici, sotto il controllo di un organismo o persona che rientrano nei sottoparagrafi (a) e (b) sopra indicati;
    - (d) Le istituzioni di qualsiasi organizzazione di integrazione economica a cui si fa riferimento all'articolo 21 che è un Contraente. Questa definizione non include organismi o istituzioni che agiscono con capacità giudiziaria o legislativa;
  13. "Locale" si riferisce a tutti i livelli significativi di unità territoriale al di sotto del livello di Stato;
  14. "Convezione" significa la Convenzione sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'acqua transfrontalieri o dei Laghi Internazionali, fatta ad Helsinki il 17 Marzo 1992;
  15. "Riunione dei Contraenti della Convenzione" significa l'organismo costituito dai Contraenti della Convenzione a mente del suo articolo 17;
  16. "Contraente" significa, salvo diversa indicazione del testo, uno Stati o una organizzazione di integrazione economica regionale, a mente dell'articolo 21 che ha acconsentito di essere vincolato da questo Protocollo e per il quale questo Protocollo è in vigore;
  17. "Riunione dei Contraenti" significa l'organismo costituito dei Contraenti a mente dell'articolo 16.

### Articolo 3

I provvedimenti di questo Protocollo si applicano a:

- (a) Le acque dolci di superficie
- (b) Le acque profonde
- (c) Gli estuari
- (d) Le acque costiere che vengono usate per lo svago o la produzione di pesci per acquacultura o per la produzione e raccolta di molluschi;
- (e) Le acque interne usate generalmente per la balneazione;

- (f) Le acque in corso di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
- (g) Le acque di scarto attraverso il corso della raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento o re-impiego.

#### Articolo 4

##### PROVVEDIMENTI GENERALI

1. I contraenti dovranno prendere le misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre le malattie correlate all'acqua nel quadro di un sistema di gestione idrica integrato mirato all'uso sostenibile delle risorse idriche, della qualità dell'ambiente idrico che non danneggia la salute umana e per la protezione dell'ecosistema.
2. I contraenti dovranno, in particolare, prendere tutte le misure appropriate al fine di assicurare:
  - (a) Fornitura adeguata di acqua potabile soddisfacente libera da ogni micro-organismo, parassita o sostanze che, a causa del loro numero o concentrazione, costituiscono un potenziale pericolo per la salute umana. Ciò dovrà comprendere la protezione delle risorse idriche che sono utilizzate come fonte di acqua potabile, trattamento delle acque e costruzione, miglioramento e manutenzione dei sistemi di raccolta;
  - (b) Adeguata sanificazione con standard che proteggono sufficientemente la salute umana e l'ambiente. Ciò dovrà essere fatto in particolare attraverso la costruzione, miglioramento e manutenzione dei sistemi di raccolta;
  - (c) Protezione efficace delle risorse idriche usate come fonte di acqua potabile, e i relativi ecosistemi idrici, dalla polluzione da altre cause, compresa l'agricoltura, l'industria e altri scarichi e emissioni di sostanze pericolose. Ciò dovrà mirare alla effettiva riduzione e eliminazione di scarichi e emissioni di sostanze giudicate essere pericolose per la salute umana e l'ecosistema idrico;
  - (d) Sufficiente salvaguardia per la salute umana contro malattie correlate all'acqua che originano dall'uso di acqua per scopi di svago, per l'uso per l'acquacultura, dall'acqua in cui vengono coltivati molluschi e dalla quale sono raccolti, dall'uso delle acque di scarico per l'irrigazione o dall'uso di materiale di scarico nell'agricoltura e nell'acquacultura;
  - (e) Sistemi efficaci per monitorare situazioni che possono risultare in epidemie o incidenti di malattie legate all'acqua e per rispondere a tali epidemie e incidenti e al rischio di esse.
3. I successivi riferimenti in questo Protocollo alla "acqua potabile" e alla "sanificazione" sono l'acqua potabile e la sanificazione che sono richieste per rispondere ai requisiti del paragrafo 2 di questo articolo.
4. I contraenti baseranno tutte tali misure sulla valutazione di ogni misura proposta nel rispetto di tutte le sue implicazioni, compresi i benefici, svantaggi e costi, per:
  - (a) la salute umana;
  - (b) le risorse idriche, e
  - (c) lo sviluppo sostenibile;che prendono in considerazione i differenti nuovi impatti di ogni misura proposta nella differenti situazioni ambientali
5. I contraenti prenderanno tutte le azioni appropriate per creare un quadro legislativo, amministrativo ed economico che sia stabile e che renda capaci e nel quale i settori pubblico, privato e del volontariato possono ognuno dare il suo contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, controllare e ridurre le malattie correlate all'acqua.
6. I contraenti richiederanno alle autorità pubbliche che considerano di intraprendere azioni o che autorizzino azioni prese da altri, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi acqua nell'ambito di questo Protocollo per tenere conto adeguato di ogni potenziale impatto di quella azione sulla salute pubblica.
7. Quando un Contraente è un Contraente della Convenzione sulla Valutazione dell'impatto Ambientale nel contesto Transfrontaliero, l'adeguamento della autorità pubbliche di questo Contraente ai requisiti della Convenzione in rapporto alle azioni proposte dovrà soddisfare le richieste a mente del paragrafo 6 di questo articolo nei rispetti di tale azione.

8. Quanto stabilito in questo Protocollo non influenzeranno il diritto dei Contraenti di mantenere, adottare o implementare misure più stringenti di quelle stabilite in questo Protocollo.
9. Quanto stabilito in questo Protocollo non influenzerà i diritti e le obbligazioni di ogni Contraente del Protocollo che derivano dalla Convenzione o da ogni altro accordo internazionale esistente, eccetto quando i requisiti di questo Protocollo sono più stringenti dei corrispondenti requisiti della Convenzione o di altri accordi internazionali

## Articolo 5

### PRINCIPI E APPROCCI.

Nell'assumere misure per implementare questo Protocollo , i Contraenti saranno guidati in particolare dai seguenti principi e approcci:

- (a) Il principio di precauzione, in virtù del quale l'azione per prevenire, controllare o ridurre le malattie correlate all'acqua non può essere posposta sulla base che la ricerca scientifica non ha ancora provato del tutto un legame causale fra il fattore al quale tale azione mirata, da un lato, e il potenziale contributo di tale fattore alla prevalenza delle malattie correlate all'acqua e/o l'impatto transfrontaliero, dall'altro;
- (b) Il principio che chi contamina paga, in virtù del quale i costi per la prevenzione, il controllo e la riduzione della inquinazione devono essere sopportati da chi contamina;
- (c) Gli Stati hanno, secondo la Carta delle Nazioni Unite e i principi delle leggi internazionali, il diritto sovrano di utilizzare le proprie risorse perseguendo le proprie politiche ambientali e di sviluppo, e la responsabilità di garantire che le attività sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danno all'ambiente di altri Stati o ad aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale;
- (d) Le risorse idriche dovranno essere gestite in modo che i bisogni della generazione presente siano soddisfatti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;
- (e) Dovranno essere prese misure preventive per evitare epidemie e incidenti di malattie correlate all'acqua e per proteggere le risorse idriche usate come fonte di acqua potabile dato che tali azioni affrontano il rischio in modo più efficace e possono essere meno costose in rapporto all'effetto delle azioni di riparazione;
- (f) L'azione per gestire le risorse idriche dovrà essere assunta al più basso livello amministrativo idoneo;
- (g) L'acqua ha un valore sociale, economico e ambientale e dovrebbe perciò essere gestita in modo da realizzare la combinazione più accettabile e sostenibile di questi valori;
- (h) Un uso efficiente dell'acqua dovrebbe essere promosso attraverso strumenti economici e producendo consapevolezza;
- (i) L'accesso all'informazione e la partecipazione pubblica nei processi decisionali riguardanti l'acqua e la salute sono necessari, fra l'altro, al fine di innalzare la qualità e l'implementazione delle decisioni, per costruire consapevolezza del problema, per dare al pubblico l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e di mettere l'autorità pubblica in grado di prendere in conto tali preoccupazioni. Tale accesso e partecipazione dovrebbe essere integrata da un appropriato accesso alla revisione legale e amministrativa delle decisioni significative;
- (j) Le risorse idriche dovrebbero, per quanto possibile, essere gestite in modo integrato sulla base delle aree di raccolta, al fine di legare lo sviluppo sociale ed economico alla protezione dell'ecosistema naturale e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure regolatorie che riguardano alti ambiti ambientali. Un tale approccio integrato dovrebbe applicarsi attraverso tutta l'area di raccolta, sia transfrontaliera che non, comprese le sue acque costiere associate, l'insieme delle condutture delle acque profonde o parti rilevanti di tali aree di raccolta o di drenaggio delle acque profonde;
- (k) Una speciale considerazione dovrebbe essere riservata alla protezione della gente che è particolarmente vulnerabile alle malattie correlate all'acqua;
- (l) Un equo accesso all'acqua , adeguato in termini sia di quantità che di qualità, dovrebbe essere fornito a tutti i membri della popolazione, specialmente a quelli che soffrono di svantaggi o di esclusione sociale;
- (m) Come controparte ai propri diritti e titoli all'acqua secondo la legge pubblica o privata, le persone naturali e giuridiche e le istituzioni, sia nel settore privato che in

- quello pubblico, dovrebbero contribuire alla protezione dell'ambiente idrico e alla conservazione delle risorse idriche; e
- (n) Nell'implementare questo Protocollo si dovranno prendere in considerazione i problemi, le necessità e le conoscenze locali.

## Articolo 6

### TRAGUARDI E TEMPORALITÀ

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di questo Protocollo, i Contraenti dovranno perseguire gli scopi di:
  - (a) Accesso all'acqua potabile per tutti
  - (b) Fornitura di sanificazione per tuttientro un quadro di sistemi di gestione integrata dell'acqua mirato ad un uso sostenibile delle risorse idriche, qualità delle acque ambientali che non danneggia la salute umana e protezione dell'ecosistema.
2. A tal fine, i Contraenti dovranno ciascuno stabilire e pubblicare traguardi nazionali e/o locali per gli standard e i livelli di attività che devono essere raggiunti o mantenuti per un elevato livello di protezione contro le malattie correlate all'acqua. Questi traguardi dovranno essere periodicamente rivisti. Nel fare tutto ciò, essi dovranno assumere adeguati provvedimenti pratici o di altro tipo per la partecipazione pubblica, entro un quadro trasparente e chiaro, e dovranno garantire che venga tenuto conto degli esiti della partecipazione pubblica. Eccetto quando le circostanze nazionali o locali le rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie correlate all'acqua, i traguardi dovranno comprendere, fra l'altro:
  - (a) la qualità dell'acqua potabile fornita, tenendo in considerazione le linee-guida per la qualità dell'acqua potabile dell'Organizzazione Mondiale della Salute;
  - (b) la riduzione del livello di epidemie e incidenti di malattie legate all'acqua;
  - (c) L'area del territorio, o la dimensione o la proporzione della popolazione, che dovrebbe essere servita dai sistemi di raccolta per la fornitura dell'acqua potabile o dove la fornitura di acqua potabile attraverso altri mezzi dovrebbe essere migliorata;
  - (d) L'area del territorio, o la dimensione o la proporzione della popolazione che dovrebbe essere servita dai sistemi di raccolta per la sanificazione o dove la sanificazione con altri mezzi dovrebbe essere migliorata,
  - (e) Il livello di funzionalità da raggiungere da parte di tali sistemi di raccolta o da tali altri mezzi di fornitura di acqua potabile o rispettivamente di sanificazione;
  - (f) L'applicazione di una buona pratica riconosciuta alla gestione della fornitura d'acqua e sanificazione, comprendente la protezione delle acque usate come fonte di acqua potabile;
  - (g) La presenza di scarichi di:
    - acque di scarto non trattate
    - inondazione di acque temporalesche non trattateda sistemi di raccolta delle acque di scolo nell'acqua di cui al presente Protocollo;
  - (h) La qualità di scarico delle acque di scolo da installazioni per il trattamento delle acque di scolo in acque rientranti nel presente Protocollo
  - (i) Lo smaltimento o il re-impiego di materiale di scarico da sistemi di raccolta di sanificazione o altre installazioni di sanificazione e la qualità delle acque di scolo usate per l'irrigazione, tenendo in conto le linee-guida per un uso sicuro delle acque di scolo e degli escrementi nell'agricoltura e nella acquicoltura dell'Organizzazione Mondiale della Salute e il Programma della Nazioni Unite per l'Ambiente;
  - (j) La qualità delle acque che sono usate come fonte di acqua potabile, che sono generalmente usate per la balneazione o che sono usate per l'acquicoltura o per la produzione e raccolta dei molluschi;
  - (k) L'applicazione di buone pratiche riconosciute per la gestione delle acque cinte generalmente disponibili per la balneazione;
  - (l) L'identificazione e la correzione di siti particolarmente contaminati che influenzano negativamente le acque di cui al presente Protocollo o che hanno la

- probabilità di farlo e che così minacciano o danno origine a malattie correlate con l'acqua;
- (m) L'efficacia dei sistemi per la gestione, lo sviluppo, la protezione e l'uso delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche riconosciute al controllo della inquinazione da fonti di qualsiasi natura;
  - (n) La frequenza di pubblicazione di informazioni sulla qualità dell'acqua potabile fornita o di altre acque significative per i traguardi di questo paragrafo nell'intervallo fra la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Entro due anni dall'essere divenuto un Contraente, ogni Contraente dovrà stabilire e pubblicare i traguardi di cui al paragrafo 2 di questo articolo, e la tempistica per raggiungerli.
  4. Quando si prevede un lungo processo di implementazione per il raggiungimento di un traguardo, dovrebbero essere stabiliti traguardi intermedi o di fase.
  5. Al fine di promuovere il raggiungimento dei traguardi di cui al paragrafo 2 di questo articolo, i Contraenti dovranno ognuno:
    - (a) stabilire arrangiamenti nazionali o locali per il coordinamento fra le loro autorità competenti;
    - (b) Sviluppare piani di gestione delle acque nel contesto transfrontaliero, nazionale e/o locale, preferibilmente sulla base dei bacini di raccolta delle vie d'acqua sotterranee. Nel fare ciò, essi dovranno assumere appropriati provvedimenti pratici o di altro genere per la partecipazione pubblica, in un quadro trasparente e chiaro, e dovranno garantire che vengano tenuti in conto i risultati della partecipazione pubblica. Tali piani possono essere incorporati in altri piani, programmi o documenti significativi che vengono tracciati per altri scopi, ammesso che essi rendano la gente capace di vedere chiaramente le proposte per raggiungere i traguardi di cui al presente articolo e la relativa tempistica;
    - (c) Stabilire e mantenere un quadro legale e istituzionale per monitorare e rafforzare standards per la qualità dell'acqua potabile;
    - (d) Stabilire e mantenere arrangiamenti, compresi se del caso, arrangiamenti legali e istituzionali, per monitorare, promuovere il raggiungimento e, se necessario, rafforzare gli altri standards e livelli di attività per i quali sono posti i traguardi di cui al paragrafo 2 di questo articolo.

## Articolo 7

### REVISIONE E VALUTAZIONE DEL PROGRESSO

1. I contraenti dovranno ciascuno raccogliere e valutare dati su:
  - (a) i loro progressi verso il raggiungimento dei traguardi a cui si fa riferimento nell'articolo 6, paragrafo 2
  - (b) indicatori che sono designati a mostrare quanto il progresso ha contribuito alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie correlate all'acqua.
2. I Contraenti dovranno ognuno pubblicare periodicamente i risultati di tale raccolta e valutazione dei dati. La frequenza di tale pubblicazione sarà stabilita alla Riunione dei Contraenti.
3. I Contraenti dovranno ciascuno garantire che i risultati del campionamento delle acque e degli scarichi eseguito al fine della raccolta dei dati sono disponibili per il pubblico.
4. Sulla base di tale raccolta e valutazione dei dati, ogni Contraente dovrà rivedere periodicamente il progresso compiuto nel raggiungimento dei traguardi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e pubblicare una valutazione dei progressi. La frequenza di tali rassegne dovrà essere stabilita alla Riunione dei Contraenti. Senza pregiudizio alla possibilità di più frequenti revisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rassegne secondo questo paragrafo possono includere una rassegna dei traguardi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 in vista di migliorare i traguardi alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. ogni Contraente fornirà al segretariato di cui all'articolo 17, per la diffusione fra gli altri Contraenti, un rapporto che riassume i dati raccolti e valutati e la valutazione del progresso raggiunto. Tali rapporti dovranno essere in accordo con le linee-guida stabilite alla Riunione dei Contraenti. Queste linee-guida provvederanno a che i Contraenti possano usare a tale fine rapporti che comprendono l'informazione significativa prodotta per altri fini intenzionali.

6. L Riunione dei Contraenti dovrà valutare i progressi nell'implementazione di questo Protocollo sulla base di tale rapporto- sommario.

## Articolo 8

### SISTEMI DI RISPOSTA

1. I Contraenti dovranno ciascuno, se del caso, garantire che:
  - (a) vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi comprensivi nazionali e/o locali di sorveglianza, che:
    - identifichino epidemie o incidenti di malattie correlate all'acqua o significative minacce di tali epidemie e incidenti, compresi quelli risultati da incidenti di contaminazione delle acque o estremi eventi atmosferici
    - diano pronta e chiara notifica alle autorità pubbliche competenti di tali epidemie, incidenti e minacce
    - In caso di ogni imminente minaccia alla salute pubblica per malattie legate all'acqua, diffondere ai membri del pubblico che possono essere interessati tutte le informazioni in possesso dell'autorità pubblica e che potrebbero aiutare il pubblico a prevenire o mitigare il danno;
    - Fare raccomandazioni alle autorità pubbliche interessate e, se del caso, al pubblico su azioni di prevenzione e di correzione.
  - (b) Siano preparati a tempo debito piani di emergenza comprensivi nazionali e locali per la risposta a tali epidemia, incidenti e rischi
  - (c) Le autorità pubbliche competenti abbiano la necessaria capacità di rispondere a tali epidemie, incidenti o rischi in accordo coi relativi piani di emergenza.
2. Sistemi di sorveglianza e di allarme, piani di emergenza e capacità di risposta in rapporto a malattie correlate all'acqua possono essere combinati con quelle relative ad altri campi
3. Entro tre anni dall'essere divenuto un Contraente, ogni Contraente dovrebbe aver costituito sistemi di sorveglianza e di allarme, piani di emergenza e capacità di risposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo

## Articolo 9

### CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO INFORMAZIONE

1. I Contraenti dovranno fare passi mirati a aumentare le consapevolezza di tutti i settori del pubblico a proposito di:
  - (a) L'importanza di, e le relazioni fra, gestione delle acque e salute pubblica
  - (b) I diritti e la titolarità delle acque e le corrispondenti obbligazioni sotto la legge pubblica e privata delle persone fisiche e giuridiche e le istituzioni, sia nel settore pubblico che in quello privato, oltre alle loro obbligazioni morali di contribuire alla protezione dell'ambiente idrico e la conservazione delle risorse idriche.
2. I Contraenti dovranno promuovere:
  - (a) La comprensione degli aspetti di salute pubblica del loro lavoro per quelli responsabili della gestione delle acque, della fornitura dell'acqua e della sanificazione; e
  - (b) La comprensione dei principi basali della gestione delle acque, la fornitura dell'acqua la sanificazione da parte dei responsabili della salute pubblica;
3. I Contraenti dovranno incoraggiare l'istruzione e la formazione del personale tecnico e professionale che è necessario per gestire le risorse idriche e per far lavorare sistemi di erogazione dell'acqua e sanificazione, e incoraggiare l'aggiornamento e il miglioramento delle loro conoscenze e abilità. Questa istruzione e formazione dovrà comprendere elementi significativi di sanità pubblica.
4. I Contraenti dovranno incoraggiare:
  - (a) la ricerca nello, e lo sviluppo di mezzi e tecniche efficaci in rapporto al costo per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie correlate all'acqua;
  - (b) Lo sviluppo di sistemi di informazione integrati sulle tendenze a lungo termine, le presenti preoccupazioni e i problemi passati e le soluzioni di successo ad essi nel campo di acqua e salute, e fornitura di tali informazioni alle competenti autorità.

## Articolo 10

### INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Come complemento ai requisiti di questo Protocollo per i Contraenti alla specifica informazione pubblica o documenti, ogni Contraente dovrà fare passi nel quadro della sua legislazione per rendere disponibile al pubblico quelle informazioni che sono in possesso delle autorità pubbliche e che sono ragionevolmente necessarie per informare la discussione pubblica su:
  - (a) lo stabilimento di traguardi e di tempistiche per il loro raggiungimento e lo sviluppo di piani di gestione delle acque in accordo con l'articolo 6;
  - (b) la costituzione, miglioramento o mantenimento di sistemi di sorveglianza e di allarme e piani di emergenza in accordo con l'articolo 8;
  - (c) la promozione della consapevolezza, istruzione, formazione, sviluppo della ricerca e della informazione pubblica in accordo con l'articolo 9.
2. Ogni Contraente dovrà garantire che le autorità pubbliche, in risposta alla richiesta di altre informazioni significative per l'implementazione di questo Protocollo, rendano l'informazione disponibile al pubblico entro tempi ragionevoli nel quadro della legislazione nazionale
3. I Contraenti dovranno garantire che l'informazione a cui si fa riferimento nell'articolo 7, paragrafo 4 e paragrafo 1 di questo articolo sia disponibile al pubblico ad ogni tempo ragionevole per ispezioni gratuite e fornisca ai membri del pubblico strumenti ragionevoli per ottenere dai Contraenti dietro pagamento di quote ragionevoli copie di tali informazioni.
4. Nulla in questo Protocollo richiede che le autorità pubbliche pubblichino o rendano disponibili al pubblico informazioni se:
  - (a) l'autorità pubblica non dispone di tali informazioni
  - (b) la richiesta di informazioni è manifestamente irragionevole o è formulata in maniera troppo generica; o
  - (c) l'informazione riguarda materiale in corso di completamento o riguarda comunicazioni interne di autorità pubbliche per le quali una simile esenzione sia prevista nella legge nazionale o nella prassi abituale, tenendo conto l'interesse pubblico fornito dallo svelamento.
5. Nulla in questo Protocollo richiede alle autorità pubbliche di pubblicare o rendere disponibili al pubblico informazioni se la loro rivelazione danneggerebbe:
  - (a) la confidenzialità degli atti di autorità pubbliche quando tale confidenzialità è prevista dalle leggi nazionali
  - (b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
  - (c) il corso della giustizia, la possibilità di una persona di ricevere un giusto processo o la capacità di una pubblica autorità di condurre una inchiesta di natura criminale o disciplinare
  - (d) la confidenzialità di informazioni commerciali o industriali, quando tale confidenzialità è protetta dalla legge al fine di proteggere un legittimo interesse economico. Entro tale quadro l'informazione su emissioni e scarichi che significativa per la protezione dell'ambiente deve essere rivelata;
  - (e) i diritti della proprietà intellettuale;
  - (f) la confidenzialità dei dati personali e/o le schede relative a una persona fisica laddove tale persona non abbia consentito alla rivelazione dell'informazione al pubblico, quando tale confidenzialità è prevista dalla legge nazionali;
  - (g) gli interessi di terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta senza che questo fosse sotto obbligo legale o potesse essere messo sotto tale obbligo di farlo, o quando i terzi non consentano la rivelazione del materiale; o
  - (h) l'ambiente al quale si riferisce l'informazione, quale i siti di allevamento di specie rare.

senso

restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico fornito dalla rivelazione e tenendo conto se l'informazione si riferisce ad emissioni e scarichi nell'ambiente.

## Articolo 11

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- I Contraenti dovranno cooperare e, se del caso, assistersi vicendevolmente:
- (a) in azioni internazionali a sostegno degli obiettivi di questo Protocollo
  - (b) a richiesta, nell'implementazione di piani nazionali e locali per realizzare questo Protocollo.

### Articolo 12

#### AZIONI INTERNAZIONALI CONGIUNTE E COORDINATE

In attuazione dell'articolo 11, sottoparagrafo (a), i Contraenti dovranno promuovere la cooperazione nell'azione internazionale relativa allo:

- (a) lo sviluppo di traguardi concordati per materie di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
- (b) lo sviluppo di indicatori ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 (b), per dimostrare quanto le azioni su malattie correlate all'acqua abbiano avuto successo nel prevenire, controllare e ridurre tali malattie;
- (c) la costituzione di sistemi congiunti o coordinati per la sorveglianza e l'allarme, piani di emergenza e capacità di risposta come parte di, o complementari a, i sistemi nazionali mantenuti a mente dell'articolo 8 al fine di rispondere a epidemie o incidenti di malattie correlate all'acqua e significative minacce di tali epidemie e incidenti, specialmente da incidenti di contaminazione dell'acqua o per eventi atmosferici estremi;
- (d) mutua assistenza nel rispondere a epidemie e incidenti di malattie correlate all'acqua, e significative minacce di tali epidemie e incidenti, specialmente per incidenti di contaminazione idrica o eventi atmosferici estremi;
- (e) lo sviluppo di sistemi integrati di informazioni e database, scambio di informazioni e condivisione di conoscenze ed esperienze tecniche e legali;
- (f) la notifica pronta e chiara da parte delle autorità competenti di un Contraente alle corrispondenti autorità di altri Contraenti che possono essere colpiti:
  - epidemie o incidenti di malattie correlate all'acqua, e
  - significative minacce di tali epidemie e incidenti che siano state identificate;
- (g) lo scambio di informazioni su mezzi efficaci di diffusione al pubblico di informazioni su malattie correlate all'acqua.

### Articolo 13

#### COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALLE ACQUE TRANSFRONTALIERE

1. Quando Contraenti confinano con le stesse acque transfrontaliere, come complemento delle altre obbligazioni a mente degli articoli 11 e 12, dovranno cooperare e, se del caso, assistersi vicendevolmente nel prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie correlate all'acqua; in particolare dovranno:
  - (a) scambiarsi informazioni e condividere conoscenze sulle acque transfrontaliere e i problemi e i rischi che esse presentano con gli altri Contraenti che confinano con le stesse acque;
  - (b) sforzarsi per stabilire con gli altri Contraenti che confinano con le stesse acque transfrontaliere, piani congiunti o coordinati per la gestione delle acque, a mente dell'articolo 6, paragrafo 5 (b), e sistemi di sorveglianza e allarme e piani di emergenza in accordo con l'articolo 8 paragrafo 1, al fine di rispondere a epidemie o incidenti di malattie correlate all'acqua e a significative minacce di tali epidemie e incidenti, specialmente da incidenti di contaminazione idrica o eventi atmosferici estremi;
  - (c) sulla base dell'eguaglianza e reciprocità, adattare i propri accordi e altri arrangements che concernano le acque transfrontaliere al fine di eliminare ogni contraddizione coi principi da base di questo Protocollo e di definire le loro mutue relazioni e condotte che concernono le aspirazioni di questo Protocollo;
  - (d) consultarsi vicendevolmente a richiesta di qualsiasi di loro, sulla significatività di ogni effetto dannoso sulla salute umana che possa costituire una malattia correlata all'acqua.

2. quando i Contraenti interessati sono Contraenti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza nel riguardi di ogni effetto transfrontaliero di malattie correlate all'acqua che ha un impatto transfrontaliero dovrà aver luogo in accordo con quanto previsto nella Convenzione

#### Articolo 14

##### SOSTEGNO INTERNAZIONALE ALLE AZIONI NAZIONALI

Nel cooperare ad assistersi vicendevolmente nella implementazione di piani nazionali e locali a mente dell' articolo 11 , sottoparagrafo (b), i Contraenti dovranno, in particolare come meglio possono aiutare a promuovere:

- (a) la preparazione di piani di gestione delle acque in un contesto transfrontaliero, nazionale e/o locale e di scemi per migliorare la fornitura dell'acqua e la sanificazione;
- (b) migliorare la formulazione di progetti, specialmente progetti di infrastrutture, per realizzare tali piani e schemi, al fine di facilitare l'accesso a fonti di finanziamento;
- (c) effettiva esecuzione di tali progetti;
- (d) costituzione di sistemi di sorveglianza e allarme, piani di emergenza e capacità di risposta in relazione alle malattie correlate con l'acqua;
- (e) preparazione della legislazione necessaria per sostenere l'implementazione di questo Protocollo;
- (f) Istruzione e formazione del personale chiave professionale e tecnico;
- (g) Ricerca su, e sviluppo di, mezzi e tecniche efficaci in rapporto ai costi per prevenire, controllare e ridurre le malattie correlate all'acqua;
- (h) Operazioni di effettiva messa in rete per monitorare e valutare la fornitura e la qualità di servizi relativi all'acqua e lo sviluppo di sistemi integrati di informazione e database;
- (i) Raggiungimento di garanzie di qualità per monitorare le attività, compresa la comparabilità fra laboratori.

#### Articolo 15

##### REVISIONE DELL'ADERENZA

I Contraenti dovranno rivedere l'aderenza di Contraenti con le prescrizioni di questo Protocollo sulla base delle revisioni e valutazioni previste nell'articolo 7. Degli arrangiamenti multilaterali di natura non di confronto, non giudiziaria e di consultazione per rivedere l'aderenza dovranno essere stabiliti dai Contraenti allo loro prima Riunione. Tali arrangiamenti dovranno consentire un appropriato coinvolgimento del pubblico.

#### Articolo 16

##### RIUNIONE DEI CONTRAENTI

1. La prima riunione dei contraenti dovrà essere convocata non più tardi di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore di questo Protocollo. In seguito, riunioni ordinarie verranno tenute a intervalli regolari da determinarsi dai Contraenti, ma almeno ogni 3 anni, eccetto per quanto altri arrangiamenti possano essere necessari per raggiungere i fini del paragrafo 2 di questo articolo. I Contraenti terranno una riunione straordinaria se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria o su richiesta scritta di uno dei Contraenti, purchè entro sei mesi dalla comunicazione a tutti i Contraenti, detta richiesta sia sostenuta da almeno un terzo dei contraenti.
2. Quando possibile le riunioni ordinarie dei Contraenti dovranno tenersi in concomitanza colle riunioni dei Contraenti alla Convenzione.
3. Alle loro riunioni i Contraenti dovranno tenere sotto revisione continua l'implementazione di questo Protocollo e con tale fine in mente, dovranno:
  - (a) rivedere le politiche per e gli approcci metodologici alla prevenzione, controllo e riduzione delle malattie correlate con l'acqua, promuovere la loro convergenza, e rafforzare la collaborazione transfrontaliera e internazionale in accordo con gli articoli 11, 12, 13 e 14
  - (b) valutare i progressi nella implementazione di questo Protocollo sulla base delle informazioni fornite dai Contraenti in accordo con le linee-guida stabilite dalle

- riunioni dei Contraenti. Tali linee-guida eviteranno duplicazioni di sforzi nei requisiti dei rapporti;
- (c) tenere informati sul progresso compiuto nella implementazione della Convenzione;
  - (d) scambiare informazioni con la riunione dei Contraenti alla Convenzione, e considerare la possibilità di azioni congiunte con essa;
  - (e) Ricercare, se del caso, i servizi di organismi competenti della Commissione Economica per l'Europa e il Comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Salute;
  - (f) Stabilire le modalità per la partecipazione di altri organismi governativi o non governativi competenti a tutte le riunioni e alle altre attività pertinenti al raggiungimento dei fini di questo Protocollo;
  - (g) Considerare la necessità di ulteriori provvedimenti sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso pubblico alla revisione giudiziaria e amministrativa delle decisioni nel campo di questo Protocollo, alla luce dell'esperienza acquisita in questa materia in altre sedi internazionali;
  - (h) Stabilire un programma di lavoro, comprendente progetti da portare avanti congiuntamente secondo il Protocollo e la Convenzione, e costituire gli organismi necessari per implementare tale programma di lavoro;
  - (i) Considerare e adottare linee-guida e raccomandazioni che promuovano l'implementazione dei provvedimenti del Protocollo;
  - (j) Alla prima riunione, considerare e adottare col consenso regole di procedure per le loro riunioni. Queste regole procedurali dovranno contenere provvedimenti per promuovere l'armoniosa cooperazione con la Riunione dei Contraenti alla Convenzione;
  - (k) Considerare e adottare proposte per correzioni a questo Protocollo;
  - (l) Considerare e intraprendere ogni altra azione che possa essere richiesta per il raggiungimento dei fini di questo Protocollo.

#### Articolo 17

##### SEGRETARIATO

1. Il Segretariato Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa e il Direttore Regionale dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Salute svolgeranno le seguenti funzioni segretariati per questo Protocollo:
  - (a) la convocazione e preparazione delle riunioni dei Contraenti;
  - (b) la trasmissione ai Contraenti dei rapporti e altre informazioni ricevute in accordo coi provvedimenti di questo Protocollo;
  - (c) lo svolgimento di altre funzioni che possono essere determinate delle Riunioni di Contraenti sulla base delle risorse disponibili;
2. il Segretariato Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa e il Direttore Regionale dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della salute dovranno:
  - (a) stabilire dettagli dei loro arrangiamenti di condivisione del lavoro in un Memoriale di Accordo, e informare conseguentemente la Riunione dei Contraenti;
  - (b) Riferire ai Contraenti sugli elementi di, e le modalità per portare avanti, il programma di lavoro a cui si fa riferimento all'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 18

##### CORREZIONI AL PROTOCOLLO

1. Ogni Contraente può proporre correzioni a questo Protocollo.
2. Le proposte di correzioni a questo Protocollo dovranno essere considerate alla Riunione dei Contraenti.
3. Il testo di ogni correzione a questo Protocollo proposta dovrà essere presentata per iscritto al segretariato, che la comunicherà a tutti i Contraenti al massimo 90 giorni prima della riunione nella quale verrà proposta per l'adozione.

4. Un emendamento a questo Protocollo sarà adottato col consenso dei rappresentanti dei Contraenti presenti alla riunione. L'emendamento adottato dovrà essere comunicato dal segretariato al Depositario, che lo farà circolare a tutti i Contraenti, per la loro accettazione. L'emendamento entrerà in vigore per i Contraenti che lo hanno accettato al novantesimo giorno dopo la data nella quale due terzi dei Partecipanti hanno depositato presso il Depositario i loro atti di accettazione dell'emendamento. L'emendamento entrerà in vigore per ogni altro Contraente il novantesimo giorno dopo la data in cui quel Contraente avrà depositato il suo atto di accettazione dell'emendamento.

#### Articolo 19

##### DIRITTO DI VOTO

1. Eccetto per quanto previsto al paragrafo 2 di questo articolo, ogni Contraente avrà diritto a un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, in materie di loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati Membri che sono Contraenti. Tali Organismi non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il loro e viceversa.

#### Articolo 20

##### COMPOSIZIONE DEI CONTRASTI

1. Se sorge un contrasto fra due o più contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di questo protocollo, essi dovranno cercare una soluzione attraverso la negoziazione o ogni altro mezzo di composizione delle dispute accettabili dalle parti in causa.
2. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione e accesso a questo Protocollo, e a qualsiasi data in seguito, un Contraente può dichiarare per iscritto al Depositario che per una disputa non risolta in accordo al paragrafo 1 di questo articolo, egli accetta uno dei seguenti mezzi di composizione della disputa come obbligatorio in relazione a qualsiasi Contraente che accetta la stessa obbligazione:
  - (a) quando i Contraenti sono Contraenti della convenzione, e hanno accettato come obbligatorio in relazione fra di loro uno o entrambi gli strumenti di composizione dei contrasti previsti dalla Convenzione, la composizione della disputa secondo i provvedimenti della Convenzione per la composizione delle dispute che sorgono in rapporto alla Convenzione;
  - (b) in ogni altro caso, la sottomissione del contrasto alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che i Contraenti concordino per un arbitrato o per qualche altra forma per la risoluzione dei contrasti.

#### Articolo 21

##### FIRMA

Questo protocollo verrà aperto alla firma in Londra il.....Giugno 1999, in occasione della Terza Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e salute, e in seguito presso il Quartier Generale della Nazioni Unite sino al 18 Giugno 2000, dagli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa, dagli Stati Membri del Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione Mondiale della Salute, dagli Stati che hanno lo stato di consulenti nella Commissione Economica per l'Europa in attuazione al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio Economico e Sociale, e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati Sovrani Membri della Commissione Economica per l'Europa o Membri del Comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della salute alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito la competenza su materie governate da questo Protocollo, compresa la competenza di entrare in trattativa su queste materie.

#### Articolo 22

##### RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ACCESSO

1. Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale.
2. Questo protocollo sarà aperto all'accesso agli Stati e organizzazioni riportate all'articolo 21.
3. Ogni organizzazione di cui all'articolo 21 che diventa un Contraente senza che nessuno dei suoi Stati Membri sia un Contraente sarà vincolato a tutte le obbligazioni previste nel Protocollo. Nel caso di quelle organizzazioni delle quali uno più degli Stati Membri sia un Contraente, l'organizzazione e i suoi Stati Membri decideranno le loro rispettive responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni in questo Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati Membri non saranno autorizzati a esercitare diritti concorrentemente in questo Protocollo.
4. Nei loro atti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 21 dovranno dichiarare l'estensione delle loro competenze nei rispetti della materie contemplate in questo Protocollo. Queste Organizzazioni dovranno anche informare il Depositario di ogni sostanziale modifica dell'estensione delle loro competenze.
5. Gli atti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dovranno essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

### Articolo 23

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Questo Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del sedicesimo atto di ratifica, accettazione, approvazione o accesso.
2. Ai fini del paragrafo 1 di questo articolo, ogni atto depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non dovrà esse contata come aggiuntiva a quelli depositati dagli Stati Membri di tale organizzazione.
3. per ogni Stato o organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifica, accetta o approva questo Protocollo a accese ad esso dopo il deposito del sedicesimo atto di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Stato organizzazione dell'atto di ratifica, accettazione, approvazione o asesso.

### Articolo 24

#### RECESSO

In qualsiasi momento dopo tre anni dalla data in cui il Protocollo è entrato in vigore nei riguardi di un Contraente, quel Contraente può recedere dal Protocollo, dando notifica scritta al Depositario. Ogni recesso avrà valore dal novantesimo giorno dalla data in cui è stato ricevuto dal Depositario.

### Articolo 25

#### DEPOSITARIO

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite funge da Depositario di questo Protocollo

### Articolo 26

#### TESTI AUTENTICI

L'originale di questo Protocollo, del quale i testi Inglese, Francese, tedesco e Russo sono ugualmente autentici, dovrà essere depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, essendo stati doverosamente autorizzati a ciò, hanno firmato questo Protocollo.

FATTO a Londra, il.....giorno di Giugno del mille novecento e novantantanove.